la Repubblica Genova

Data 28-04-2016
Pagina 11
Foglio 1

Detrazione per la frequenza dei corsi universitari (commi 954 e 955)

Attraverso una modifica del Testo Unico delle Imposte dirette (DPR 917/1986, art.15, comma 1 lettera e) che disciplina la detraibilità delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non statali, viene previsto che un apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun periodo d'imposta, stabilisca i limiti delle spese detraibili per la frequenza dei corsi delle università private. La nuova disciplina è applicabile già dal 2015, con limiti stabiliti con un decreto che doveva essere emanato entro il 31/1/2016. In precedenza le spese per la frequenza dei corsi delle università private erano detraibili in misura non superiore a quelle sostenute nell'università statale più vicina a quella frequentata, in base all'affinità del corso di studi seguito.

Si ricorda con la detraibilità irpef delle spese d'istruzione è stata recentemente estesa dalla legge 107/2015 che ha previsto, con l'introduzione della lettera e-bis nell'art.15 del DPR 917/1986, la detraibilità dal 2015 delle spese per la frequenza delle scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, tra cui rientrano, oltre alle tasse di iscrizione e di frequenza, anche quelle per la mensa scolastica, secondo il recente chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 3/2016. Tali detrazioni però non cumulabile con quella per erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa prevista dalla lettera i-octies) del suddetto articolo 15.

PAGAMENTO DEL CANONE RAI

La legge di stabilità 2016 dal punto di vista dei consumatori

Federconsumatori

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.